

COMUNE DI TISSI
PROVINCIA DI SASSARI

REGOLAMENTO PER LA NOMINA E IL
FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE COMUNALE
ALLO SPORT

Approvato con deliberazione C.C. n.14 del 04.05.2001
Modificato con deliberazione C.C. n.4 dell' 11/02/2014

ART.1 **Oggetto**

E' istituita la Commissione Comunale allo Sport ,in ottemperanza a quanto previsto dall'art.5 L.R. 17 maggio 1999,n°17

ART.2 **Competenze**

La Commissione allo sport ,è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:

1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti la pratica sportiva,ad esse sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'albo comunale delle società sportive (art.5 comma 3,art.10 L.R. 17/99).

ART.3 (1) **Composizione**

La Commissione è composta da :

- L'Assessore comunale o Consigliere delegato allo Sport che la presiede;
- un componente in rappresentanza di ogni Sodalizio sportivo affiliato agli Enti di promozione sportiva e di ogni Società Sportiva federata CONI, attivi nel territorio comunale, che presentano formale Manifestazione di interesse alla nomina.

Alle riunioni della Commissione partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Responsabile dell'ufficio del Settore Sport.

ART.4 **Convocazione Commissione**

La Commissione è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno, una convocazione è obbligatoria in concomitanza con la programmazione del Bilancio preventivo.

La convocazione può avvenire anche in via straordinaria da parte del presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno 3 componenti.

(1) Articolo modificato

ART.5 :Svolgimento sedute della Commissione

Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti .

Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La seduta qualora vada deserta in prima convocazione può essere convocata in seconda istanza ed è valida se sono presenti almeno due componenti.

ART.6

Nomina e durata della Commissione

La nomina della Commissione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale. Limitatamente alla prima nomina essa avviene entro 3 mesi dall'adozione del presente regolamento.

ART.7

Partecipazione sedute -Spese funzionamento

La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.Sono previsti rimborsi spese ammessi dalla normativa vigente.

Le spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.

ART.8 (1)

Decadenza e dimissioni

I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo 5 assenze ingiustificate .

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dallo stesso organismo a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto .

I membri sono dichiarati decaduti altresì in tutti i casi di cessazione della società, associazione o sodalizio che lo ha designato

ART.9

Modifica al Regolamento

Ogni variazione o modifica al presente regolamento istitutivo della Commissione per lo Sport potrà avere luogo con apposita deliberazione del consiglio Comunale.

ART. 10

(1) Articolo modificato

Norme transitorie

A far data dalla esecutività del presente Regolamento si intendono revocati tutti i precedenti Regolamenti disciplinanti analoga materia.